

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1545-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, VETTORI e PERUGINI

(V. Stampato n. 1545)

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990*

(V. Stampato Camera n. 4929)

*modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive,
commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del
6 marzo 1991 ed unificato con i disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati FARACE, SANGALLI, ALESSI, ANDREOLI,
ANTONUCCI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BRUNETTO, CAC-
CIA, CASTAGNETTI Pierluigi, CILIBERTI, CIOCCI Carlo Alberto,
CORSI, COSTA Silvia, CURSI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI,
GEI, GELPI, GOTTARDO, LUSETTI, MELELEO, NAPOLI, NUCCI
Mauro, ORSENIGO, PATRIA, PERRONE, RAVASIO, RIGGIO,
RIGHI, ROCELLI, SAPIENZA, SILVESTI, SINESIO, STEGAGNINI,
TEALDI, TORCHIO, USELLINI, VISCARDI e ZOPPI (3890);
FARACE e SANGALLI (4938)**

(V. Stampati Camera nn. 3890 e 4938)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1991*

**Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80,
sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata».

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi.